

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(Art. 13, commi 39 e 40 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326; Art. 2501-ter del Codice Civile.)

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

Denominazione: "A.SVIFIDI – ANTALI SOCIETA' COOPERATIVA"

Forma giuridica: Società cooperativa

Sede: Lodi, Via Benedetto Croce n. 19

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Lodi e codice fiscale: 02197360981

Numero Repertorio Economico Amministrativo: LO – 1460992

Numero ex Ufficio Italiano Cambi.: 32922-01

Numero Albo Cooperative: A146665

Capitale sociale al 31.12.2010: Euro 1.057.246, diviso in n. 1.396 quote di valore nominale variabile.

Società incorporanda

Denominazione: FONDO DI GARANZIA INTERCATEGORIALE PER LE IMPRESE COMUNITARIE – SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA "FIDICOM SOC.COOP."

Forma giuridica: Società cooperativa

Sede: Crema, Via G. Di Vittorio n. 6

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona e codice fiscale: 00382890192

Numero Repertorio Economico Amministrativo: CR – 101359

Numero ex Ufficio Italiano Cambi: 27373-01

Numero Albo Cooperative: A116770

Capitale sociale al 31.12.2010: Euro 856.766, diviso in n. 755 quote di valore nominale variabile.

2. Obiettivi della fusione

La fusione tra le società di cui sopra si propone i seguenti scopi:

- a) ottenere una crescita dimensionale della struttura con conseguente posizione contrattuale più vantaggiosa;
- b) integrare i servizi offerti;
- c) ottenere recuperi di efficienza e risparmi di costi generali e amministrativi;
- d) razionalizzare le risorse impiegate;
- e) ottenere una crescita dimensionale dell'attivo finanziario in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi imposti per essere riconosciuti "confidi maggiori" ai sensi del D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010 e relativi decreti attuativi della Banca d'Italia;

Il tutto come meglio evidenziato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile che qui si allega sotto =A=.

3. Situazione patrimoniale

La fusione avverrà sulla base dei bilanci delle società partecipanti al 31 dicembre 2010 ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 quater.

4. Statuto e modifica statutaria della società incorporante

Lo statuto della società incorporante attualmente in vigore è quello che qui si allega sotto la lettera =B=.

In occasione dell'approvazione del progetto di fusione, peraltro, l'assemblea della società incorporante sarà chiamata ad approvare una modifica statutaria (relativa alla denominazione sociale) che avrà effetto con la stipula dell'atto di fusione e che sarà quindi subordinata all'esecuzione dell'incorporazione. Si allega sotto =C= il testo di statuto contenente la detta modifica e sotto =D= relazione illustrativa della stessa.

L'assemblea della società incorporante inoltre delibererà un aumento di capitale sociale al servizio del rapporto di cambio di cui infra con effetto dalla data di efficacia della fusione. In considerazione della struttura degli enti coinvolti nella fusione ed in particolare data la possibilità che il capitale sociale delle cooperative vari senza che ciò determini modifica dello statuto, l'importo in aumento non è stabilito in una cifra determinata sin da ora ma sarà pari al capitale sociale nominale della società incorporanda alla data di efficacia della fusione.

5. Uguaglianza dei diritti dei soci, relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, rapporto di cambio

Il presente progetto di fusione e lo statuto vigente della vostra società non prevedono trattamenti differenziati tra soci in relazione alle rispettive quote di capitale; nella vs società tutti i soci continueranno ad avere uguali diritti indipendentemente dall'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Allo stesso modo, gli statuti delle società partecipanti alla fusione attualmente in vigore prevedono per i soci uguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole partecipazioni.

In particolare, non sono previste deroghe al principio del voto capitaro né graduazione di altri diritti amministrativi in rapporto all'ammontare del capitale posseduto dai singoli soci. Quanto ai diritti patrimoniali, è previsto, conformemente al D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326, il divieto di distribuire avanzi di gestione e riserve sia durante la vita delle società sia al momento del loro scioglimento nonché l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile, previsti dal citato art. 13 del D.L. n. 269/2003.

In considerazione di ciò, ai sensi del comma 40 del medesimo art. 13, il rapporto di cambio è determinato "alla pari", senza alcun conguaglio in denaro. Il capitale sociale della incorporante verrà aumentato di un importo pari al capitale sociale dell'incorporanda; detto aumento verrà attribuito ai soci di quest'ultima in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta: a ciascuno di essi, cioè, verrà attribuita una quota di partecipazione al capitale dell'incorporante di valore nominale identico al valore nominale complessivo delle azioni rispettivamente possedute nella incorporanda, che verranno annullate.

Pertanto, ai sensi del più volte citato art. 13, comma 40, D.L. 269/2003, non si rende necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del Codice Civile.

6. Assegnazione delle quote dell'incorporante e loro godimento.

L'assegnazione delle quote di partecipazione al capitale dell'incorporante ai soci della incorporanda avverrà, una volta divenuta efficace la fusione, mediante iscrizione nel libro dei soci.

L'indicazione relativa alla data dalla quale le quote di nuova emissione parteciperanno agli utili non ha ragion d'essere, dato il divieto legale assoluto per i confidi di distribuire ai soci dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura.

7. Data di imputazione al bilancio della incorporante delle operazioni della società incorporanda e decorrenza degli effetti fiscali.

Le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

8. Eventuale postdatazione dell'efficacia della fusione ex art. 2504-bis del Codice Civile.

Nell'atto di fusione potrà essere stabilito che la fusione abbia effetto in data successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

9. Trattamenti e vantaggi riservati ad amministratori, sindaci ed a particolari categorie di soci.

La fusione non prevede né comporta trattamenti e/o vantaggi particolari di cui ai n.ri 7 e 8 dell'art. 2501-ter, comma 1, del Codice Civile in merito a particolari categorie di soci.

Tuttavia si mette in evidenza che la società incorporante aumenterà il numero dei membri componenti il consiglio di amministrazione da 5 a 15 garantendo che i consiglieri dell'incorporanda potranno continuare la loro funzione in capo al confidi incorporante. Un altro consigliere verrà nominato tra gli aventi diritto. Inoltre, il Presidente del Consiglio di amministrazione coinciderà con il Presidente pro tempore della società incorporanda ed il vice presidente (con ampie funzioni delegate da determinarsi in capo al "nuovo" consiglio) coinciderà con il Presidente pro tempore della società incorporante.

In merito al Collegio sindacale si precisa che il Presidente pro tempore, un membro effettivo ed un membro supplente coincideranno con parte dei componenti dell'organo di vigilanza della società incorporante mentre un membro effettivo ed un membro supplente coincideranno con parte dei componenti dell'organo di vigilanza della società incorporanda.

Lodi, 27 giugno 2011

Per la incorporante
(Presidente di CDA)
Dott. Vittorio Codeluppi

Per la incorporanda
(Presidente di CDA)
Rag. Umberto Pirelli

Allegati:

- =A= relazione dell'organo amministrativo;
- =B= statuto vigente della società incorporante;
- =C= nuovo statuto dell'incorporante;
- =D= relazione sulla modifica statutaria.